

Legge regionale 26 agosto 1983 , n. 74 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di finanziamento, di integrazione e di interpretazione di leggi regionali in materia di agricoltura.

Art. 2

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni annue ai Consorzi di bonifica al fine di consentire ai predetti organismi di far fronte agli oneri di gestione conseguenti all' estensione del proprio comprensorio su nuove aree di rilevante interesse agrario.

L' entità di dette sovvenzioni sarà determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura, a presentazione di domanda corredata da specifica relazione.